

Decreto n. 1417/08

IL PRESIDENTE

- Visto l'art. 4, comma 6, del D.M. 26.5.1998;
- Visto l'art. 10, comma 2, del Regolamento didattico della SSIS-PUGLIA;
- Visto il regolamento per il conseguimento di ulteriore abilitazione presso la SSIS-PUGLIA, approvato con delibera dal Comitato di Proposta SSIS-PUGLIA del 24.11.2001 e successive modifiche;
- Vista la delibera del Comitato di Proposta SSIS-PUGLIA dell'11 Settembre 2008;

DECRETA

- Art. 1 -** sono aperte, per l'a.a. 2008/2009, le iscrizioni per il conseguimento di ulteriore abilitazione presso la SSIS-PUGLIA. Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro i quali hanno superato il concorso di ammissione presso la SSIS-PUGLIA, classificandosi idonei vincitori nel numero dei posti previsti dal relativo bando di concorso e abbiano conseguito la prima abilitazione presso la SSIS-PUGLIA o stiano attualmente seguendo il relativo percorso formativo.
- Art. 2 -** la domanda di iscrizione, da redigersi in carta legale da € 14,62, su apposito modulo in distribuzione presso il Settore II - SSIS Segreteria Amministrativa, dovrà essere presentata al suddetto Ufficio entro e non oltre il **24 Ottobre 2008**.
Alla suddetta domanda dovrà essere allegato l'elenco degli esami già sostenuti con la relativa votazione e degli esami da sostenere per conseguire l'ulteriore abilitazione.
- Art. 3 -** Lo studente SSIS-PUGLIA può conseguire l'ulteriore abilitazione entro i due anni successivi al conseguimento:
- della precedente abilitazione,
 - del Diploma di specializzazione per le attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (sostegno 400 ore).
- Decorso tale periodo, dovrà ripetere le prove di ammissione alla classe di abilitazione relativa.

- Art. 4 -** Il Consiglio della Scuola approva il curriculum, integrato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente più abilitazioni.
Il curriculum potrà prevedere in aggiunta completamenti disciplinari da acquisire presso le Facoltà competenti, quando nel curriculum universitario risultino carenze in discipline rilevanti ai fini dell'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi.
Tale completamento dovrà avvenire secondo le indicazioni del Consiglio stesso.
La verifica dell'avvenuto completamento ove non sia stato sostenuto regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso dal Consiglio della Scuola.
L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al curriculum di formazione previsto, e non rientra perciò nel computo delle ore globali della Scuola.
Il tirocinio già svolto, o quello programmato per il conseguimento della prima abilitazione, può essere riconosciuto nella misura massima del 70%.
- Art. 5 -** Lo studente potrà essere ammesso al contemporaneo conseguimento di più abilitazioni se si verificano le seguenti condizioni:
- ◆ L'attività formativa complessiva risultante dalla somma della frequenza agli insegnamenti e dell'attività di tirocinio risulti inferiore o pari a 600 ore;
 - ◆ La frequenza agli insegnamenti del curriculum integrativo sia compatibile con la programmazione deliberata dalla Scuola. In nessun caso lo studente potrà essere esonerato dalla frequenza sulla base della oggettiva impossibilità di seguire più corsi appartenenti a classi diverse.
- Art. 6 -** La tassa di iscrizione per il conseguimento della ulteriore abilitazione, pari a € 590,00 (**NON RIMBORSABILE**), dovrà essere versata unitamente alla domanda di iscrizione.
L'inizio dei corsi sarà comunicato successivamente previo avviso sul sito www.uniba.it/ssis.

Per quanto non previsto dal presente Decreto si rinvia alle norme generali.

Bari, 29/09/08

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Orazio BIANCO